ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
MARFA
Via COMPAGNIA n. 2557 – 47020 RONCOFREDDO (FC)

ATTO COSTITUTIVO

In data 11-02-2022, alle ore 21.00 in Roncofreddo, 47030 (FC) in Via Compagnia n. 2557 , si sono riuniti le Sig.re e i Sig.ri:

- Monica Comandini, nata a Cesena il 2/11/1981 c.f. CMNMNC81S42C573L
- Matteo Cola, nato a Rimini il 15/09/1977 cf. CLOMTT77P15H294N
- Francesca Falzaresi, nata a Cesena il 06/02/1977 c.f. FLZFNC77B46C573Q
- Ylenia Falzaresi, nata a Cesena il 25/01/1982 c.f. FLZYLN82A65C573C
- Ilaria Nardone, nata a Venezia il 07/11/1986 c.f. NRDLRI86S47L736T
- Morena Pagotto, nata a Cesena il 19/11/1960 c.f. PGTMRN60S59C573I
- Leonardo Pieri, nato a Cesena il 19/01/1973 c.f. PRILRD73A19C573D
- Alessandro Rossi, nato a Cesena il 09/12/1981 c.f. RSSLSN81T09C573C
- Massimo Valbonesi, nato a Cesena il 03/06/1975 c.f. VLBMSM75H03C573C
- Massimiliano Ventrucci, nato a Cesena il 26/12/1976, c.f. VNTMSM76T26C573A
- Elisabetta Zanni, nata a Cesena il 05/01/1986, c.f. ZNNLBT86A45C573C

per costituire un'associazione di promozione sociale – ente di terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 senza scopo di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig Monica Comandini, la quale accettando l'incarico, nomina quale segretaria verbalizzante la Sig. Elisabetta Zanni.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale - ETS senza fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale, ricreativa, culturale ed ambientale in cui i soci possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

In particolare l'Associazione intende perseguire finalità mutualistiche, solidaristiche e di promozione sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale

aventi ad oggetto: *i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il Presidente legge poi la proposta di Statuto, redatto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo di promozione sociale (che si riporta in calce al presente atto e che ne è parte integrante), dando atto che i requisiti richiesti dall'art. art. 21 del Codice del Terzo Settore

(D. Lgs. n. 117/2017) sono presenti nello Statuto proposto e che, pertanto, non vengono riportati integralmente nel presente Atto Costitutivo.

Segue un'ampia e proficua discussione al termine della quale lo Statuto proposto viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata: ASSOCIAZIONE MARFA, Associazione di Promozione Sociale – ETS, con sede legale posta in 47030 Roncofreddo (FC) - Via Compagnia n. 2557 e che la sua durata sia illimitata.

Su proposta dell'assemblea viene nominato il Consiglio Direttivo della costituita Associazione, composto dalle seguenti persone: Monica Comandini, Ilaria Nardone, Morena Pagotto, Alessandro Rossi ed Elisabetta Zanni.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

L'assemblea dichiara che il tesseramento dei soci è aperto a norma di Statuto, salvo rettifiche del Consiglio Direttivo e fissa la durata degli Organi direttivi provvisori in anni tre.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 23,00.

Il Consiglio Direttivo, neo eletto, riunitosi momentaneamente in separata sede, decide dopo un'animata discussione di conferire ai seguenti Consiglieri le cariche sociali come di seguito riportate:

1) *Presidente*: Monica Comandini nata a Cesena il 2/11/1981 c.f. CMNMNC81S42C573L residente a Roncofreddo 47020, via Compagnia 2557.

2) *Vice Presidente*: Alessandro Rossi nato a Cesena il 09/12/1981 c.f. RSSLSN81T09C573C residente in 47521 Cesena in via Enrico Pestalozzi, 75.

3) *Segretario*: Elisabetta Zanni nata a Cesena il 05/01/1986, c.f. ZNNLBT86A45C573C residente in Bologna 40138, via Bondi, 31.

4) *Consigliere*: Ilaria Nardone nata a Venezia il 07/11/1986 c.f. NRDLRI86S47L736T residente in Venezia 30100, Sestiere Dorsoduro, 2056.

5) *Consigliere*: Matteo Cola nato a RIMINI il 15/09/1977 cf. CLOMTT77P15H294N residente in Savignano sul Rubicone in via Firenze, 44.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 24,00, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

La Presidentessa dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 09 MAR. 2022
N. 167 Mod. 3 € 200,00
Euro duecento/00
IL DIRETTORE

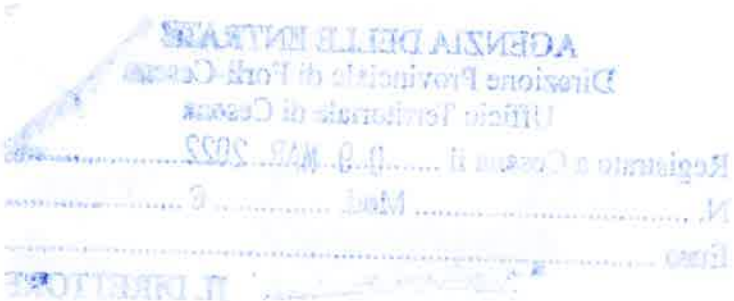

ASSOCIAZIONE "MARFA- APS"
STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1
E' costituita, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, con sede in Roncofreddo, Via Compagnia n. 2557 , un'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione "MARFA - APS".
L'Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. La sua durata è illimitata.
Non persegue finalità di lucro.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.
Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2
L'Associazione "MARFA- APS" aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza, all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art. 3
Lo scopo principale dell'associazione è quello di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.

Sono attività prioritarie del Circolo/Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 DLGS nr. 117 del 3/07/2017, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande- effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale- nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, dei omofobia, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.
L'associazione nasce per il desiderio di creare un luogo di aggregazione, scambio e confronto sul territorio; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei settori della formazione, della promozione della cultura e dell'arte in ogni suo forma, del benessere psico-fisico, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci e delle socie, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L' Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle da cui sopra, ad eccezioni di quelle ad esse connesse e comunque in via non prevalentemente. Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Associati
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per iscriversi all'associazione è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata da' legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Art. 5
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione utile.
All'atto dell'accettazione verrà rilasciata la tessera associativa e disposta l'iscrizione al libro soci previo pagamento della quota associativa annuale. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dell'associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
Hanno diritto di frequentare l'Associazione:

a) i soci;
b) i soci di altre associazioni federate o aderenti purché in possesso della tessera associativa.
In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci dell'Associazione.
I soci delle associazioni federate o aderenti debbono attenersi alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La frequentazione dell'Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri soci.

Art. 7
I soci hanno diritto a:

a) frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le attività e alle manifestazioni promosse dall'associazione stessa,
b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, in particolare in merito all'approvazione dei bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi;
c) votare e concorrere all'approvazione e alle modifiche delle norme dello statuto e dei regolamenti;
d) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo e concorrere ad essere eletti negli stessi. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
e) visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti:
a) a' pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività,
b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 8
La decadenza da socio può avvenire per:
a) decesso, qualora si tratti di persona fisica;
b) messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
c) dimissioni volontarie;
d) mancato versamento della quota associativa annuale;
e) espulsione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera e avranno efficacia dalla delibera del Consiglio, il quale provvederà alla trascrizione nel libro soci.
II mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci decaduti o espulsi non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare al e sue attività.
Provvedimenti disciplinari

Art. 9
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e det reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
c) espulsione.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali statuto, ai o materiali
all'Associazione;
c) quando tengano dell'Associazione; un comportamento contrastante con gli scopi
d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci

Il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea dei soci e notificato al socio interessato.
Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.
I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio Direttivo, sul ricorso decide la prima Assemblea utile.
E' diritto del socio oggetto del provvedimento prendere parte, con diritto di parola, a detta assemblea. L'esclusione del socio diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Patrimonio sociale e rendiconto economico

Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote e contributi degli associati;
b) contributi di Enti pubblici e privati;
c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
d) eredità, donazioni e legati;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: spettacoli, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 11
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 12
L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota, fissata in sede di Assemblea di approvazione del rendiconto, potrà essere destinata a fondo di riserva; l'utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei soci.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Democrazia e partecipazione

Art. 13
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'associazione sono:
a) l'adozione di strumenti democratici di governo;
b) la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità,
c) la verificabilità dei programmi;
d) l'eguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

Organi sociali

Art. 14
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;

Sono organi di garanzia:

- il Collegio dei Sindaci revisori (nominato qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno)
- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Elezioni

Art. 15
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni quattro anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in cui è convocata l'assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo, Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un massimo di due soci.

Assemblea

Art. 16
L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il massimo organo deliberativo; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale; per soci minorenni il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. In armonia con i principi sopra esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 17
L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed è regolamente costituita alla presenza della metà +1 dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo Io ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati; in questo ultimo caso l'Assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alia gestione sociale;
- ratifica l'esclusione dei soci;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci espulsi. Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
- elegge, previa determinazione del numero dei componenti, il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 18
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.
Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione delibera validamente il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 19
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione
Per le elezioni degli organismi direttivi nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 e massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggbili.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, nomina il Tesoriere e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta la metà dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Vicepresidente.
Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.
Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, da convocarsi nei 60 giorni successivi, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo con la convocazione di un' apposita Assemblea entro i 30 giorni successivi.

Art. 25
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.
A tal fine deve:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
d) compilare i progetti per l'impiego del residuo dell'esercizio;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) formulare l'eventuale regolamento interno;
g) deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
h) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
i) deliberare la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Presidente

Art. 26
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni. In caso di assenza O di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Vice-Presidente

Art. 27
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Tesoriere

Art. 28
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 29
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina, è composto da tre membri eletti preferibilmente tra i soci, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; individua al suo interno il presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei membri del Collegio decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.
Si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 30

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

In tal caso l'Associazione potrà:
· incaricare come organo di controllo, il collegio dei sindaci revisori a patto che almeno un componente sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
· potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Clausola compromissoria

Art. 30
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei ¾ dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla

legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Scioglimento

Art. 31
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale (o di pubblica utilità), sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art. 32
Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firma Segretario **Firma Presidente**

ALLEGATO N. 04 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 08 MAR. 2022 AL N. 467 MOD. 3
IL DIRETTORE

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cesena - Ufficio Territoriale di Cesena

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Cesena
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena